Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **ROMA - Martedì, 5 giugno 1928 - ANNO VI** — **Numero 131**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni, senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1577.

REGIO DECRETO 1° giugno 1928, n. 1139.

Ordinamento dei servizi dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 17 maggio 1928, n. 1094;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Azienda autonoma statale della strada ha sede in Roma e comprende un organo centrale ed organi periferici.

Art. 2.

L'organo centrale è costituito dalla Direzione generale, la quale comprende i seguenti servizi:

a) servizio amministrativo;

b) servizio tecnico;

c) servizio di ragioneria.

L'Azienda avrà altresì un ufficio contratti ed un ufficio economato e cassa.

La ripartizione dei servizi e la distribuzione del personale saranno fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda.

Con disposizione dello stesso Ministro sarà determinata la competenza degli ispettori superiori tecnici addetti all'Azienda.

Art. 3.

Gli organi periferici dell'Azienda sono costituiti dagli Uffici compartimentali della viabilità nel numero di 14, secondo la competenza territoriale indicata nella annessa tabella *A*.

Le sedi degli Uffici compartimentali e, ove occorra, delle sezioni staccate saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda.

Art. 4.

Il personale dell'Azienda e degli Uffici compartimentali è costituito, giusta le annesse tabelle *B* e *C*, da funzionari di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici e di quella delle finanze, i quali saranno, con decreti dei Ministri competenti, comandati a prestare servizio presso l'Azienda stessa, nonchè da personale assunto a contratto.

I posti che, nelle annesse tabelle, risultano destinati a personale di ruolo comandato non potranno, in nessun caso, essere coperti da personale assunto a contratto.

I titoli di studio, richiesti per l'assunzione a contratto, sono i seguenti:

a) per i vice-segretari amministrativi la laurea in giurisprudenza;

b) per gli ingegneri il diploma di laurea rilasciato da un Regio politecnico o da una Regia scuola di applicazione per gli ingegneri;

c) per gli aiuti-segretari amministrativi il diploma di maturità classica o scientifica e per gli aiuti-segretari di ragioneria il diploma di abilitazione tecnica (ramo ragioneria);

d) per i geometri il diploma di abilitazione tecnica (ramo agrimensura);

e) per gli applicati il diploma di ammissione alla 1ª classe del liceo, o di licenza dell'istituto tecnico inferiore, o di licenza complementare.

Sono fatte salve le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e seguenti.

Al personale assunto a contratto sarà fatto il trattamento economico di cui alla annessa tabella *D*. Al personale stesso saranno applicate le altre condizioni di cui al contratto-tipo approvato con decreto Interministeriale 29 aprile 1925, emanato in esecuzione del Regio decreto 9 aprile 1925, n. 416.

I funzionari del Genio civile preposti ai Compartimenti della viabilità potranno, per il tempo dell'incarico, essere

collocati fuori ruolo con le garanzie di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

Art. 5.

Gli ingegneri assunti a contratto che provengano da uffici tecnici provinciali o da altri enti pubblici potranno, in quanto ve ne sia la necessità, essere assegnati a posti equivalenti a quello che avevano nei detti uffici e col trattamento corrispondente.

Art. 6.

Ai funzionari di ruolo comandati a prestare servizio presso l'Azienda si applicano, per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, le norme di cui alla legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Essi gerarchicamente però dipendono dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda.

Potranno essere addetti all'Azienda anche gli impiegati amministrativi, tecnici, di ragioneria, assunti a contratto dal Ministero dei lavori pubblici e da quello delle finanze, rimanendo fermi nei loro riguardi i rapporti contrattuali con le rispettive Amministrazioni.

Resterà a carico del bilancio dei Ministeri competenti la quota della indennità di licenziamento maturatasi fino al momento del passaggio dei detti impiegati al servizio dell'Azienda.

Il trattamento economico non sarà in nessun caso inferiore a quello previsto per il personale di nuova assunzione.

Art. 7.

Ai funzionari di ruolo comandati presso l'Azienda cui siano assegnate funzioni direttive od ispettive corrispondenti ad un grado superiore a quello che essi hanno nell'Amministrazione cui appartengono, potranno essere accordati, su parere del Consiglio di amministrazione, gli stipendi e gli assegni del grado corrispondente alle dette funzioni.

Art. 8.

E' a carico dell'Azienda il pagamento delle indennità per trasferte fatte dai propri impiegati nell'interesse dei servizi dipendenti.

Per gli ingegneri e per i geometri a contratto, l'indennità è fissata rispettivamente in L. 35 e 30 giornaliere, qualora sia occorsa la pernottazione, e di L. 25 e 20 in caso contrario.

Agli ingegneri che provengono da uffici tecnici provinciali e da altri enti pubblici, di cui all'art. 5, le indennità saranno pari a quelle del grado corrispondente.

Art. 9.

Qualora esigenze del servizio lo richiedano, potrà con contratto di lavoro essere assunto personale in eccedenza ai limiti delle tabelle allegate.

In ogni caso però il numero complessivo del personale dell'Azienda non potrà superare del 10 per cento quello delle tabelle stesse.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Azienda cura l'attuazione degli scopi dell'ente.

Egli è capo degli uffici tecnici ed amministrativi e di ragioneria dell'Azienda ed ha alle sue dipendenze tutto il personale ad essi adibito, fa eseguire le deliberazioni del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, disimpegna tutte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal Ministro stesso.

Il direttore generale dell'Azienda fa parte dei Consigli di amministrazione per il personale amministrativo e d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, nonchè del Consiglio di amministrazione per il personale tecnico e d'ordine del Genio civile.

In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal direttore dei servizi amministrativi.

Il capo della divisione prima della Direzione generale dell'Azienda farà parte del Consiglio di amministrazione per il personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Azienda compila ciascun anno le note di qualifica di tutti gli impiegati. Nel caso si tratti di funzionari di ruolo o di impiegati assunti a contratto da altre Amministrazioni, sarà trasmessa copia delle note medesime alle Amministrazioni di provenienza.

Le sanzioni disciplinari previste nel contratto per il personale non comandato assunto direttamente dall'Azienda, fatta eccezione per il licenziamento, sono applicate dal direttore generale o dal capo del compartimento, secondo che si tratti del personale della Direzione generale o di quello dei compartimenti, salvo in entrambi i casi il ricorso al Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda.

Alla restituzione all'Amministrazione di origine dei funzionari di ruolo comandati e di quelli a contratto ad essa appartenenti ed al licenziamento di quelli assunti a contratto direttamente dall'Azienda che non abbiano data sufficiente prova di capacità, diligenza e buona condotta, provvede il Ministro, presidente dell'Azienda, su proposta del direttore generale.

Art. 12.

L'ufficio speciale della Corte dei conti, di cui all'art. 32 della legge istitutiva dell'Azienda, è costituito dal presidente della Corte medesima ed ha sede presso la Direzione dell'Azienda.

Art. 13.

Il personale dei capi cantonieri e cantonieri dello Stato passa alla dipendenza dell'Azienda secondo l'inquadramento attuale.

A coprire i posti vacanti sino al limite di cui all'annessa tabella *E* sarà provveduto dal Ministro, presidente dell'Azienda, mediante nuove assunzioni secondo le norme in vigore, preferendo i cantonieri in servizio presso quelle amministrazioni provinciali, dove risulterà ridotto o soppresso, a seguito del passaggio all'Azienda, il servizio delle manutenzioni delle strade statali.

Il limite di età per l'assunzione dei detti capi cantonieri e cantonieri è elevato ad anni 45.

Art. 14.

La Cassa di mutuo soccorso fra cantonieri e capi cantonieri delle strade di pertinenza dello Stato passa alla dipendenza dell'Azienda ed è amministrata da un Comitato costituito dal direttore dei servizi amministrativi, come presidente, dal capo della divisione prima della Direzione generale dell'Azienda e da due funzionari scelti nel personale dell'Azienda stessa nonchè da un capo cantoniere o da un

cantoniere da nominarsi secondo le norme dello statuto della Cassa predetta.

Il contributo statale di L. 50,000 al fondo per sussidi alla Cassa, è elevato a L. 100,000 e graverà sul bilancio dell'Azienda.

I cantonieri e capi cantonieri delle Provincie, di età superiore a 35 anni, assunti dall'Azienda in base al precedente art. 13 e che non siano inscritti alla Cassa potranno esserlo, versando in rate mensili, in cinque anni, una somma corrispondente all'ammontare dei contributi per pensioni che avrebbero dovuto corrispondere a partire dal trentacinquesimo anno di età.

Art. 15.

L'Azienda autonoma statale della strada è equiparata alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda la franchigia postale, telegrafica e telefonica.

Art. 16.

Le opere straordinarie in corso sulle strade statali, continueranno ad essere gestite e liquidate per conto dell'Azienda dai Provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici del Genio civile cui sono attualmente affidate, salvo i casi in cui il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, non decida diversamente.

Art. 17.

Le Provincie continueranno a provvedere nell'esercizio 1928-29 alla manutenzione delle strade statali ad esse affidate, secondo le norme delle convenzioni applicate nell'esercizio 1926-27, fatta eccezione per quanto riguarda il reparto della spesa tra lo Stato e le Provincie stesse, le quali dovranno contribuire nella misura e nei modi indicati nell'art. 17 della legge.

Tuttavia il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, potrà disporre l'assunzione per parte dell'Azienda stessa di detta manutenzione anche prima della scadenza dell'esercizio 1928-29.

Resta in facoltà del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, di apportare alle suddette norme delle convenzioni stradali le modificazioni che, a suo insindacabile giudizio, ritenesse opportune.

Le spese sostenute dalle Provincie saranno ad esse interamente rimborsate dall'Azienda nei limiti delle dette norme delle convenzioni.

Sono prorogate fino al 30 giugno 1929 le disposizioni in vigore con le quali è regolata la esecuzione, per parte delle Provincie, di opere straordinarie su strade di prima classe.

Art. 18.

Le tabelle annesse al presente decreto saranno vistate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 15. — SIROVICH.

ALLEGATI.

Tabella A.

Compartimenti della viabilità.

Numero d'ordine	TERRITORIO	PROVINCIE COMPRESE NEL TERRITORIO
1	Lazio e Umbria	Roma - Frosinone - Rieti - Viterbo - Perugia - Terni.
2	Toscana	Arezzo - Firenze - Grosseto - Livorno - Lucca - Massa - Pisa - Pistoia - Siena.
3	Piemonte e Liguria	Alessandria - Aosta - Cuneo - Novara - Torino - Vercelli - Genova - Imperia - Savona - Spezia.
4	Lombardia	Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Mantova - Milano - Pavia - Sondrio - Varese.
5	Venezia Tridentina e Cadore.	Bolzano - Trento - Belluno.
6	Venezia Giulia e Friuli	Fiume - Gorizia - Pola - Trieste - Zara - Udine.
7	Veneto	Padova - Rovigo - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza.
8	Emilia e Romagna	Bologna - Ferrara - Forlì - Modena - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia.
9	Marche e Abruzzi	Ancona - Ascoli - Macerata - Pesaro - Aquila - Chieti - Pescara - Teramo.
10	Campania e Molise	Avellino - Benevento - Napoli - Salerno - Campobasso.
11	Puglie e Basilicata	Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto - Matera - Potenza.
12	Calabria	Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria.
13	Sicilia	Agrigento - Caltanissetta - Catania - Enna - Messina - Palermo - Ragusa - Siracusa - Trapani.
14	Sardegna	Cagliari - Nuoro - Sassari.

Tabella B.

Ufficio amministrativo e di ragioneria della Direzione generale.

Grado	Numero	QUALIFICA
4°	1	Direttore generale.
5°	1	Direttore dei servizi amministrativi.
		Uffici amministrativi.
6°	2	Capi divisione.
7°-8°	8	Capi reparto.
9°-10°	8	Primi segretari, segretari, geometri.
9°	1	Economo-cassiere.
9°-10°-11°	12	Archivisti e assistenti.
12° e 13°	6	Applicati e alunne d'ordine.
	10	Vice-segretari a contratto.
	10	Aiuti-segretari a contratto.
	7	Dattilografi a contratto.
	66	
		Ragioneria.
6°	1	Ragioniere capo.
7°-8°	3	Capi reparto.
9°-10°	7	Primi segretari e segretari.
	5	Aiuti-segretari con contratto di lavoro.
	1	Applicato di ruolo.
	1	Archivista a contratto di lavoro.
	5	Applicati con contratto di lavoro.
	23	
		Personale subalterno della Direzione generale.
	4	Uscieri di ruolo.
	8	Uscieri e inservienti a contratto.
	1	Fattorino ciclista a contratto.
	13	

Tabella C.

Personale degli uffici tecnici.

Grado	Numero	QUALIFICA
5°	3	Ispettori superiori.
6°	16	Ingegneri capi.
7°-8°-9°	32	Primi ingegneri di sezione e ingegneri principali e ingegneri.
8°-9°-10°	95	Geometri capi, principali e geometri.
9°-10°-11°	15	Disegnatori.
9°-10°-11°	27	Primi assistenti e assistenti.
9°-10°-11° e 12°	34	Archivisti capi, primi archivisti, archivisti e applicati.
	39	Ingegneri a contratto.
	80	Geometri a contratto.
	16	Applicati a contratto.
	34	Dattilografi a contratto.
	391	

Tabella D.

Trattamento economico del personale assunto a contratto.

Per il personale a contratto (eccettuato quello proveniente dagli uffici tecnici delle Provincie e di altri enti pubblici e quello già assunto dai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, per i quali si applicano rispettivamente i disposti degli articoli 5 e 6, terzo comma) le retribuzioni annue sono stabilite come appresso:

Vice segretari	L. 12.000
Ingegneri	» 12.000
Aiuti segretari	» 10.800
Geometri	» 10.800
Disegnatori	» 10.200
Assistenti	» 9.600
Applicati	» 7.200
Dattilografi	» 6.000
Uscieri o inservienti	» 5.400

Tabella E.

Capi cantonieri	N. 500
Cantonieri	» 4.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici
GIURIATI.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1578.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1137.

3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 maggio 1928, sul decreto che autorizza una 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

MAESTA',

Per sopperire alle spese occorrenti per la partecipazione dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi alla Mostra della ricostruzione ferroviaria, postale e telegrafica, indetta per il prossimo giugno, dall'Ente autonomo della Fiera campionaria internazionale di Padova, si rende necessario aumentare di L. 10,000 la dotazione del Cap. 96 « Spese casuali » del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per il corrente esercizio finanziario 1927-28.

A ciò provvede, con prelevamento dal fondo di riserva delle spese impreviste, il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi presenta una disponibilità di L. 14,250,000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, depositato in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata la prelevazione di L. 10,000 da versarsi all'Amministrazione delle poste e telegrafi con imputazione al cap. 19 (« Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. ») dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1927-28 e da inscriversi al capitolo 96 « Spese casuali » del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 13. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1579.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1101.

Erezione in ente morale della « Borsa per studi aeronautici Francesco De Pinedo », con sede in Trieste.

N. 1101. R. decreto 6 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Borsa per studi aeronautici Francesco De Pinedo », con sede in Trieste, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1580.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 1103.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, numero 1907, del Consorzio di irrigazione Zibello-Roccabianca, con sede nel comune di Zibello (Parma).

N. 1103. R. decreto 15 aprile 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Zibello-Roccabianca, con sede nel comune di Zibello, provincia di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1928.

Facoltà alla Società anonima imprese finanziarie di Torino a ricevere incarichi fiduciari e revisionali dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, sulla disciplina delle Società che esercitano funzioni fiduciarie e revisionali, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 9 giugno 1927, n. 964;

Viste le istanze in data 22 maggio 1927 e 7 gennaio 1928 con la quale la Società anonima imprese finanziarie « S. A. I. F. » di Torino chiede l'abilitazione a ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto-legge sopra citato;

Decreta:

Articolo unico.

La « Società anonima imprese finanziarie » di Torino è abilitata a ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni in tutto il Regno, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214.

Roma, addì 28 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1928

Revoca dell'autorizzazione a continuare l'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 4 settembre 1925, n. 4084, con il quale il sig. Vannoni Carlo di Giuseppe venne, fra gli altri, autorizzato a continuare nell'esercizio professionale, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Ritenuto che il detto agente di cambio il giorno 21 maggio 1928 venne a trovarsi in istato d'insolvenza, tanto che si allontanò dalla propria abitazione;

Visti i pareri espressi dalla Deputazione di borsa di Milano e da quel Consiglio provinciale dell'economia circa la revoca per insolvenza del predetto Vannoni;

Visto l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 21 maggio 1928 è revocata l'autorizzazione concessa al sig. Vannoni Carlo di Giuseppe a continuare l'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1928.

Revoca dell'autorizzazione a continuare l'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, n. 4081, con il quale il signor Marianini Nino fu Luigi, venne, tra gli altri, autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Ritenuto che il detto agente di cambio nella liquidazione di fine aprile 1928 è venuto a trovarsi in istato d'insolvenza;

Vista la delibera 10 maggio 1928 della Deputazione di borsa di Torino circa la radiazione per insolvenza del Marianini dal ruolo degli agenti di cambio;

Vista la nota 25 maggio 1928, n. 5626, del Consiglio provinciale dell'economia di Torino, con la quale si dichiara di non aver nulla da eccepire circa il provvedimento di revoca del Marianini per insolvenza;

Visto l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 30 aprile 1928 è revocata l'autorizzazione concessa al sig. Marianini Nino fu Luigi a continuare l'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1928.

Facoltà alla Società delle forze idrauliche italiane, con sede in Roma, ad emettere obbligazioni oltre il limite del capitale versato.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che reca agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2734, che fissa le norme regolamentari per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge;

Veduta la documentata domanda, in data 9 maggio 1928, della Società delle forze idrauliche italiane, con sede in Roma, diretta ad ottenere la facoltà di emettere obbligazioni oltre il limite del capitale versato;

Visto lo stato ipotecario delle proprietà immobiliari della Società anzidetta;

Considerata la situazione economica della Società istante;

Decreta:

La Società delle forze idrauliche italiane, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere obbligazioni per l'importo di dollari 1,876,000, anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

L'emissione predetta sarà garentita da iscrizione ipotecaria per l'importo stesso, più gli accessori, sui beni immobili della Società delle forze idrauliche italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ukmar Bruno fu Francesco da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Ukmar Bruno fu Francesco e fu Antonia Tamaro, nato a Trieste il 20 novembre 1908, residente a Pola, via Nascinguerra, 9, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ukmar in « Marelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Frank Giulio fu Carlo da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Frank Giulio fu Carlo e fu Marinoni Pierina, nato a Pola il 10 luglio 1871, residente a Pola, via Sartorio n. 5, di condizione impiegato postale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Frank in « Franchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Divari Natalia fu Luigi e di Caterina Marcovich, nata ad Umago il 25 dicembre 1882; ed ai figli: Frank Carlo-Luigi, nato a Pola l'8 maggio 1905, e Guido, nato a Pola il 24 novembre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Budrovich Ernesto di Tomaso da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Budrovich Ernesto di Tomaso e di Carevich Nicoletta, nato a Spalato il 25 maggio 1878 residente a Pola via Barbacani, 15, di condizione impiegato postale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Budrovich in « Burroni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche della moglie Lucia Boglich fu Gioacchino e du Disecco Elisabetta, nata a Lesina il 20 febbraio 1880, ed ai figli Alma, nata a Cattaro il 17 luglio 1908, Antonio, nato a Sinj il 4 agosto 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bravdizza Giuseppe fu Antonio da Cherso;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Bravdizza Giuseppe fu Antonio e di Terdoslavich Paola, nato a Cherso il 6 gennaio 1897, residente a Cherso, di condizione insegnante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bravdizza in « Bravuzzo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Fatutta Francesca fu Giovanni e di Ossolgnach Antonia, nata a Cherso il 17 settembre 1897, e alla madre Paola fu Nicolò Terdoslavich e fu Battaia Maria, nata il 25 settembre 1861.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Antich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antich Giorgio, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Stiglich, nato a Jelovika il 23 aprile 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Antich Antonia di Giorgio e fu Conese Francesca, nata a Rovigno il 27 febbraio 1879.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mecar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mecar Giovanni, agente postale, figlio del fu Francesco e della fu Antonia Bertossa, nato a Pisino il 5 luglio 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mezzari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1928 - Anno VI.

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Wolker Enrico fu Adamo da Pola;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Wolker Enrico fu Adamo e fu Teresa Müller, nato a Pola il 16 febbraio 1882, residente a Pola via Sissano, 39, di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Wolker in « Volchieri ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1928 - Anno VI.

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Wolker Massimiliano fu Adamo da Pola;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Wolker Massimiliano fu Adamo e fu Teresa Müller, nato a Pola l'11 ottobre 1885, residente a Pola via Saturnina, 1, di condizione negoziante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Volker in « Volchieri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Saccon Maria fu Giuseppe e di Reich Giustina, nata a Pola il 12 agosto 1890, ed ai figli: Jolanda, nata a Pola il 22 agosto 1912; Alfredo, nato a Traisen il 17 settembre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi

e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1928 - Anno VI.

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Wolker Carlo fu Adamo da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Wolker Carlo fu Adamo e fu Teresa Müller, nato a Pola il 28 giugno 1880, residente a Pola, via Sissano, 39, di condizione capitano macchinista, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Wolker in « Volchieri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Dusman Anna di Giovanni e di Francesca Decarli, nata a Pola il 17 ottobre 1885, ed ai figli: Lidia, nata a Pola il 15 giugno 1907; Valeria, nata a Pola il 20 maggio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1928 - Anno VI.

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bazec » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bazec Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Andriasic Anna, nato a Villa Decani il 7 settembre 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Basezzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giuseppina, già vedova Pecat, figlia di Giovanni Sebec e di Stibel Giuseppina, nata a Villa Decani il 12 ottobre 1888; al figlio Davorino, nato il 24 ottobre 1926 a Villa Decani; alle sorelle, nate a Villa Decani: Rosalia, nata il 13 aprile 1905; Carolina, nata il 28 marzo 1903; nonchè alla zia Bazec Anna fu Giuseppe e fu Cah Anna, nata a Villa Decani il 14 dicembre 1863.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Baboc » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Baboc Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Orsola Gregoric, nato a Villa Decani il 25 gennaio 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babos ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria, figlia del fu Jakomin Giovanni e fu Orsola Muzinic, nata a Villa Decani il 3 marzo 1899, ed ai figli nati a Villa Decani: Elvira, nata il 17 settembre 1919; Lidia-Bogoljuba, nata il 17 maggio 1924; Emilio, nato il 28 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 aprile 1928 - Anno VI.

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Augusto Lucich di Diodato nato a Trieste il 18 agosto 1897 e residente a Trieste, via Capitelli n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ri-

duzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Augusto Lucich è ridotto in « Lucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giorgina Lucich nata Salich di Lucia, nata il 22 aprile 1902, moglie;
2. Maria di Augusto, nata l'8 dicembre 1920, figlia;
3. Arrigo di Augusto, nato il 6 agosto 1922, figlio;
4. Giuseppina di Augusto, nata il 14 marzo 1924, figlia;
5. Giovannina di Augusto, nata il 13 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Biagio Luksich fu Giovanni nato a Pedena il 2 febbraio 1880 e residente a Trieste, via Maiolica, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biagio Luksich è ridotto in « Lussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisabetta Luksich nata Bergamas di Giovanni, nata il 24 febbraio 1894, moglie;
2. Alfredo di Biagio, nato il 3 luglio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Riccardo Luxig fu Giuseppe nato a Pola il 25 maggio 1896 e residente a Trieste, Scorcola-Coroneo n. 769, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana precisamente in « Lussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Luxig è ridotto in « Lussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Luxig nata Pertoldi fu Emilio, nata il 20 luglio 1902, moglie;
2. Annamaria di Riccardo, nata il 26 luglio 1924, figlia;
3. Paolo di Riccardo, nato il 14 maggio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Okoren di Anna nato a Morauce il 31 dicembre 1882, e residente a Trieste, via Bartoletti n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Okoren è ridotto in « Corelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elda Okoren nata Iasbez fu Luigi, nata il 4 settembre 1888, moglie;
2. Enzo di Giovanni, nato il 9 novembre 1910, figlio;
3. Silvano di Giovanni, nato il 1° novembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Enrico Orlich fu Stefano nato a Cittanova il 3 marzo 1890 e residente a Trieste, via Carpison n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orlini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Enrico Orlich è ridotto in « Orlini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania, di Enrico, nata il 28 dicembre 1913, figlia;
2. Giuseppe di Enrico, nato il 18 febbraio 1915, figlio;
3. Bruna di Enrico, nata il 1° gennaio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Orlich di Giovanni, nato a Trieste il 9 settembre 1905 e residente a Trieste, via Edmondo De Amicis, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orlini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Orlich è ridotto in « Orlini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nereo Orlich fu Ercolano, nato a Zara il 15 maggio 1877 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio, n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orlini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nereo Orlich è ridotto in « Orlini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ernesta Orlich nata Conrad fu Francesco, nata il 10 dicembre 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Dante Pauletich di Giovanni, nato a Volosca il 18 aprile 1899 e residente a Trieste, via Cologna, n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paoletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dante Pauletich è ridotto in « Paoletti ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Pauletich nata Ghersettich di Alessandro, nata il 13 febbraio 1902, moglie;
2. Gianna di Dante, nata il 24 giugno 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Agostino Peritz di Augusto, nato a Trieste il 22 agosto 1905 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Agostino Peritz è ridotto in « Pieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Persich fu Giovanna, nato a Trieste il 26 dicembre 1897 e residente a Trieste, via Madonna del Mare, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Persi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richidente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Persich è ridotto in « Persi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Peterka fu Venceslao, nata a Trieste il 21 gennaio 1889 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 69, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pitterca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Peterka è ridotto in « Pitterca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Petra Margherita Pizignack fu Lorenzo, nata a Trieste il 3 agosto 1884 e residente a Trieste, via Milano, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pizzignacco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Petra Margherita Pizignack è ridotto in « Pizzignacco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Veleda Emilia Pizignak fu Lorenzo, nata a Trieste il 23 agosto 1886 e residente a Trieste, via Milano, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pizzignacco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Veleda Emilia Pizignak è ridotto in « Pizzignacco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Costantino Pogatschnegg fu Antonio, nato a Trieste il 22 luglio 1868 e residente a Trieste, via Cesare Battisti, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fogazzaro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Costantino Pogatschnegg è ridotto in « Fogazzaro ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Pogatschnegg nata Persich fu Ignazio, nata il 20 giugno 1874, moglie;
2. Iris di Costantino, nata il 10 giugno 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Bacchia ved. Poldrugo, nata a Albona il 12 maggio 1868, e residente a Trieste, via M. Buonarotti, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poldini ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Bacchia ved. Poldrugo è ridotto in « Poldini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Poldrugo fu Giuseppe, nato a Albona il 21 ottobre 1895 e residente a Trieste, via Buonarroti, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poldini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Poldrugo è ridotto in « Poldini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Italia Poldrugo nata Devescovi di Francesco, nata il 13 luglio 1900, moglie;
2. Tullio di Antonio, nato il 3 luglio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Radetic di Antonio nato a S. Domenica di Visinada il 21 gennaio 1890 e residente a Trieste, via Spiro T. Xidias, n. 4, la ri-

duzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Radetic è ridotto in « Radetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Radetich nata Ferfolja fu Stefano, nata il 29 giugno 1889, moglie;
2. Sergio di Giovanni, nato il 14 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 422.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 287 — Data della ricevuta: 11 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione della ricevuta: Petrucci Angiolina ved. Forni ed avv. Angelo Sommariva, per conto dei minori fratelli e sorella Forni fu Gino — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 800 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 322 — Data della ricevuta: 23 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Baoloni Giuseppe Riccardo da Lecco per conto della Camera di commercio di Lecco — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — P. N. 4.50 % L. 1300 capitale, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 maggio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 4 giugno 1928 - Anno VI

Francia	74.63	Belgrado	33.45
Svizzera	365.92	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.699	Albania (Franco oro)	364.90
Olanda	7.665	Norvegia	5.09
Spagna	317.12	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.651	Svezia	5.115
Berlino (Marco oro)	4.545	Polonia (Sloty)	213.75
Vienna (Schillinge)	2.673	Danimarca	5.10
Praga	56.30	Rendita 3,50 %	75.20
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.345	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino Carta	8.075	Consolidato 5 %	87.15
New York	18.982	Littorio 5 %	86.925
Dollaro Canadese	18.95	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.70
Oro	366.26		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a quattro posti di commissario regionale di seconda classe, riservato ai primi segretari coloniali.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, concernente il riordinamento del personale coloniale;

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1928, concernente l'inquadramento del personale direttivo coloniale, e il decreto Ministeriale 31 marzo 1928, col quale vennero disposte le promozioni del personale predetto, dipendenti dall'art. 28, 1° e 2° comma del citato Regio decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

I primi segretari coloniali, che abbiano riportato la qualifica di ottimo o distinto negli anni 1925, 1926 e 1927, possono partecipare ad un concorso per quattro posti di commissario regionale di seconda classe. Essi devono presentare apposita domanda, in carta da bollo da L. 3 al Ministero (Ufficio del personale), o al Governatore della Colonia, in cui prestano servizio, entro il 31 luglio 1928.

Art. 2.

Le domande saranno corredate, a cura dell'ufficio che le riceve, da un rapporto motivato del segretario generale di Colonia, o capo di ufficio autonomo del Ministero, alla cui dipendenza il concorrente si trova. Pei funzionari in servizio in Colonia il rapporto sarà corredato da parere del Governatore.

Art. 3.

Il concorso consta di un esame di coltura; di un giudizio sui titoli prodotti dal candidato; di un giudizio sul servizio prestato ed attitudine ai servizi direttivi.

L'esame di coltura consisterà in due prove scritte vertenti l'una nello svolgimento di un tema di diritto civile, l'altra nella risoluzione di una o più questioni di carattere teorico-pratico in materie speciali dell'Amministrazione coloniale.

Le prove saranno tenute contemporaneamente a Roma e nei capoluoghi di Colonia il 1° e 2 ottobre 1928. Nelle Colonie saranno svolte sotto la personale sorveglianza del segretario generale, coadiuvato da due magistrati o funzionari, di grado non inferiore all'ottavo.

Art. 4.

Il giudizio sui concorrenti sarà dato dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di commissario regionale di 1ª e 2ª classe dipendente dalla applicazione delle disposizioni transitorie del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, alla quale sarà aggiunto, pel concorso di cui al presente decreto, un professore di diritto docente di Regia università od istituto superiore.

La Commissione pronuncerà distintamente il proprio giudizio sui titoli prodotti dal candidato; e sul servizio prestato ed attitudini ai gradi direttivi, e sulle singole prove di esame.

Pel giudizio sul servizio prestato saranno tenuti presenti i lavori di ufficio e i documenti specifici che il candidato creda di presentare o di indicare.

Art. 5.

I concorrenti saranno classificati in una graduatoria di merito secondo la media dei punti riportati nelle singole prove dell'esame di coltura; nel giudizio sui titoli; in quello sui servizi prestati ed attitudini ai gradi direttivi.

Per ciascuna prova e per ciascun giudizio sarà attribuito al concorrente un voto espresso in centesimi.

La prova di concorso s'intende superata dai concorrenti ai quali verrà assegnata una media eguale o superiore a settantacinque centesimi.

Roma, addì 22 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI. *Il Ministro per le colonie*: FEDERZONI.

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli a 12 posti di commissario regionale di prima classe ed a 26 posti di seconda classe, nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visti gli articoli 24, 29 e 34 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a posti 12 di commissario regionale di 1ª classe (grado 7°, gruppo *A*), e a posti 26 di commissario regionale di 2ª classe (grado 8°, gruppo *A*) nel personale direttivo nell'Amministrazione coloniale, fra:

a) funzionari di altre Amministrazioni dello Stato di gruppo *A* ed ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che per il periodo posteriore al 28 ottobre 1922, abbiano esercitato funzioni politico-amministrative, in servizio civile nelle Colonie, o presso il Ministero delle colonie;

b) impiegati a contratto o dei ruoli speciali ausiliari delle singole Colonie che egualmente abbiano prestato servizio civile nelle Colonie od al Ministero delle colonie in funzioni politico-amministrative equiparate a funzioni proprie del gruppo *A* successivamente al 28 ottobre 1922;

c) estranei all'Amministrazione di provata fede e di segnalate benemerenze fasciste, che abbiano svolto una particolare attività nel campo coloniale ed acquistato conoscenza e competenza dei problemi delle Colonie italiane.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire, se residente o dimorante nel Regno al Ministero delle colonie (Ufficio del personale), e se residente o dimorante in Colonia, al Governo della Colonia, non più tardi del 30 settembre 1928, domanda su carta da bollo da L. 3, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente bando di concorso ed indicandovi il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Essendo unico il concorso, ciascuno può nella domanda chiedere di concorrere per il grado 7° e subordinatamente per il grado 8°.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, o dal Governo della Colonia e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 3.

Alle domande debbono essere uniti i presenti documenti e certificati:

a) certificato del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale) di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli concorsi;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del Tribunale);

c) certificato di moralità, rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale per il Tribunale civile e penale del luogo di nascita (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova che il concorrente ha adempiuto agli obblighi di leva;

f) certificato, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) ogni titolo, pubblicazione o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare;

h) i documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, ex combatenti ed agli invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

i) la bolletta di quietanza che comprovi l'eseguito versamento, presso un ufficio di registro della tassa di concorso in L. 50.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato, o ufficiali in servizio attivo permanente, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle auorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 4.

Per gli aspiranti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1, il Ministro valuterà la condotta di ciascuno in relazione all'indirizzo politico del Fascismo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 1 dovranno esibire il documento comprovante l'iscrizione al Partito nazionale fascista e la data di essa.

Il Ministro riconoscerà per tutti gli aspiranti il possesso dei requisiti richiesti e giudicherà con provvedimenti definitivi ed insindacabili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino del Ministero delle colonie e nei Bollettini ufficiali delle Colonie.

Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro: FEDERZONI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.